

cau. 3081  
08

Rep. 58P



**IL TRIBUNALE DI ISERNIA**

In composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dott. Guido Ghionni	Presidente
Andrea Penta	Giudice
Maria Luisa Messa	Giudice relatore

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 luglio 2008, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6/2008 Registro Reclami, pendente tra il Condominio Antecos di Isernia, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Cicerone, e S. [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted];

esaminato il reclamo proposto dal Condominio Antecos avverso il provvedimento con il quale il giudice di prime cure, nell'ambito del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare iscritto al n. 309/2008 R.G.; ha sospeso la delibera impugnata affermando che *"il resistente condominio ha prodotto documento in copia ove compaiono le firme dei condomini per notifica convocazione assemblea ordinaria del 27 e 28 gennaio 2008, tra cui (incontestata) la firma della ricorrente; che tuttavia non v'è prova che alla ricorrente sia stato notificato rituale avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, necessario per la validità dell'assemblea giacché l'indicato documento riporta le sole firme per ricevuta dei condomini, ma non l'ordine del giorno"*;

rilevato che il condominio Antecos ha dedotto l'insussistenza delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione proposta da S. [redacted], affermando la piena legittimità della delibera assembleare;

1

rilevato che la reclamata S. [redacted] ha insistito per il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata;

ritenuto, in via preliminare, che la natura latamente cautelare del provvedimento con il quale il giudice istruttore decide sull'istanza di sospensione di una delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., consente il ricorso allo strumento del reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c.;

ritenuto che il condominio Antecos ha comprovato (seppur solo in sede di reclamo) di aver ritualmente convocato l'assemblea ordinaria del 27 e 28 gennaio depositata<sup>udo</sup> agli atti copia dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno;

ritenuto che *“ai sensi dell'art. 1335 c.c., anche per le dichiarazioni unilaterali recettizie in genere, che siano giunte all'indirizzo del destinatario, vige la presunzione di conoscenza da parte dello stesso, sicché incombe su di lui, ove neghi di averne avuto notizia, l'onere di provare di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di prenderne cognizione e, quindi, anche di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta con quella di cui il mittente conserva in qualsiasi modo la copia”* (Cassazione civile 9 agosto 2003, n. 12135, ma anche Cassazione Civile 28 luglio 2005 n. 15802, Cassazione Civile 5 giugno 1987 n. 4893);

ritenuto che la reclamata S. [redacted] non ha contestato la difformità tra l'avviso ricevuto (cfr. *“firme per notifica convocazione assemblea ordinaria del 27 e 28 gennaio 2008”* – doc. 5 fascicolo condominio Antecos - ) e la copia depositata dal condominio reclamante (doc. 6 predetto fascicolo);

ritenuto, peraltro, che la consegna *brevi manu* dell'avviso di convocazione dell'assemblea appare idonea a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto (al pari, e anche più, della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dal regolamento condominiale);



ritenuto, pertanto, che alla luce della documentazione prodotta in questa sede dal condominio reclamante il reclamo deve essere accolto;

ritenuto che la regolamentazione delle spese deve essere differita alla decisione del giudizio di merito;

**P.Q.M.**

- accoglie il reclamo e per l'effetto annulla l'ordinanza di sospensione della delibera impugnata emessa in data 9 aprile 2008;
- spese al definitivo;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso, in Isernia, nella camera di consiglio del 4 luglio 2008.

Il Giudice estensore

*Marja Luisa Messa*

*Messa*  
*[Signature]*



Il Presidente

*Guido Ghionni*

*[Signature]*

~~in cancelleria il~~ *8/7/08*  
in cancelleria il *8/7/08*  
II CANCELLIERE

Il Cancelliere CI

*Marja Ida Petros*